



diritto & religioni

Semestrale
Anno II - n. 2-2007
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

4



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 2-2007
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Direzione:

Cosenza - Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187
E-mail: mario.tedeschi@unina.it

Redazione:

Cosenza - Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: corcione@unina.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, e 75,00

per l'estero, e 120,00

un fascicolo costa e 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano e 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

Le due sentenze pubblicate in questo numero hanno ad oggetto l'accesso alla documentazione medica del coniuge, necessaria per dare corso ad un giudizio di nullità matrimoniale dinanzi al Tribunale ecclesiastico.

Il T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, prima, ed il Consiglio di Stato in sede di impugnazione hanno ritenuto legittima la richiesta di accesso alla documentazione. Nelle due sentenze si procede ad una valutazione comparativa tra il diritto alla riservatezza ed il diritto all'azione giudiziaria, che vengono ritenute, a giusta ragione, due situazioni giuridiche di rango almeno pari, e si cerca di individuare quando è legittima la richiesta di ostensione di documentazione riguardante dati sensibili.

A tal riguardo si segnala che nella sentenza del T.A.R. si afferma che prima di effettuare la valutazione comparativa degli interessi in gioco, si deve verificare che la documentazione della quale si richiede l'ostensione sia effettivamente necessaria al fine della tutela in giudizio. Considerato che nel giudizio canonico i motivi di nullità del matrimonio vanno indicati nel libello, il Tribunale Amministrativo conclude che la documentazione medica si pone come necessaria per l'azione giudiziaria, limitando l'accesso al solo periodo temporale coperto dal matrimonio.

Il Consiglio di Stato sostiene che l'interesse che legittima la domanda di accesso prescinde da una penetrante indagine in merito all'essenzialità o meno della documentazione richiesta e dalle prospettive del buon esito dell'azione giudiziaria, ed è giustificato dal dare al richiedente la possibilità di supportare con elementi probatori l'instauranda azione giudiziale. Pertanto, per avanzare istanza di accesso non è necessaria la previa attivazione del giudizio di annullamento, essendo sufficiente a suffragare l'istanza anche la semplice, ragionevole intenzione di intentare l'azione giudiziale.

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania,
Sez. I di Salerno, 10 novembre 2005, n. 2448**

**Accesso ai documenti – Giudizio canonico di nullità matrimoniale
– Necessità della documentazione ai fini della tutela in giudizio
Accesso ai documenti – Giudizio canonico di nullità matrimoniale
– Rapporto diritto di riservatezza e diritto all'azione giudiziaria – Valutazione comparativa degli interessi
Accesso ai documenti – Giudizio canonico di nullità matrimoniale
– Limiti temporali**

Prima di procedere alla valutazione comparativa degli interessi in gioco tra il diritto alla riservatezza di un soggetto ed il diritto di altro soggetto all'ostensione dei documenti necessari per individuare i motivi di invalidità nuziale al fine di dare corso all'azione di nullità matrimoniale dinanzi al Tribunale ecclesiastico, si deve verificare che la documentazione della quale si richiede l'ostensione sia effettivamente necessaria al fine dalla tutela in giudizio. Poiché nel giudizio canonico la formulazione dei motivi di nullità del matrimonio foedus va effettuata nell'atto introduttivo (c.d. libello), la documentazione sanitaria che fa conoscere la storia clinica del soggetto, che si assume essere incapace, si pone come necessaria al fine dalla tutela in giudizio (1).

La valutazione comparativa degli interessi in gioco tra il diritto alla riservatezza di un soggetto ed il diritto di altro soggetto all'ostensione dei documenti necessari per individuare i motivi di invalidità nuziale al fine di dare corso all'azione di nullità matrimoniale dinanzi al Tribunale ecclesiastico, deve essere non solo meramente astratta, ma concreta, cioè attenta alla peculiarità della specifica vicenda portata all'attenzione dell'Amministrazione. La richiesta di documentazione afferente allo stato di salute dell'altro coniuge non solo, in astratto, è strumentale all'esercizio del diritto di difesa, situazione giuridica che, godendo di primaria tutela costituzionale, è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza dell'interessato, ma nel contempo, in concreto, tende anche a garantire la libertà di contrarre nuovo matrimonio concordatario (2).

L'accesso alla documentazione afferente allo stato di salute dell'altro coniuge, richiesta per dare corso dinanzi al Tribunale ecclesiastico ad una azione di nullità matrimoniale per una possibile incapacità nuziale, deve essere ristretto al periodo temporale coperto da matrimonio (3).

Omissis (...)

FATTO E DIRITTO

Con ricorso (...), I.C. invoca l'intervento di questo Tribunale al fine di sindacare la legittimità dell'inerzia del Dipartimento di Salute Mentale – Unità Operativa di (...) di fronte all'istanza di accesso allo stesso pervenuta e debitamente protocollata in data 17 maggio 2005.

Premette il ricorrente che, in data 27.09.2003, ha contratto matrimonio concordatario con la sig. ra L. D., ben presto naufragato, a suo dire, a causa dei disturbi psichici o comunque psicologici della consorte, che lo inducevano non solo ad interrompere la convivenza, ma financo ad invocare la declaratoria di nullità del matrimonio stesso innanzi al competente Tribunale ecclesiastico. Al fine di dare avvio e coltivare detta azione giurisdizionale si vedeva costretto a richiedere all'Amministrazione intimata di prendere visione ed estrarre copia della cartella clinica intestata alla moglie, essendo venuto a conoscenza che la stessa da molti anni è in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale di (...).

Poiché a tale istanza non ha fatto seguito alcuna determinazione dell'Amministrazione, si insta questo giudice affinché si ordini al Dipartimento di Salute Mentale (...) di esibire quanto sopra.

(...)

Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito articolata, con apposita memoria, da controparte, dovendosi rilevare che la vicenda processuale che occupa rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo. Trattasi, difatti, di controversia che attiene al preteso diritto di accesso a documenti amministrativi, quindi affidata dall'art. 25, comma 5, della l.n. 241/90 (come modificato dall'art. 6 *decies* della legge 14 maggio 2005, n. 80) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il ricorso è fondato.

La controversia in esame è innescata dall'esercizio da parte ricorrente di una *actio ad exhibendum* finalizzata all'ostensione di documentazione afferente allo stato di salute (psichica) della consorte. Le ragioni poste a base di tale iniziativa sono pertanto espressamente collegate all'azione di nullità del matrimonio che si intende esercitare innanzi al competente Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano-Lucano, per la quale, si sostiene, si rende necessaria la perspicua e preliminare enucleazione dei motivi di invalidità nuziale, che a sua volta richiede la piena conoscenza della patologia sofferta dalla consorte del ricorrente.

È quindi di tutta evidenza che la soluzione della controversia debba essere escogitata alla luce del compendio normativo che disciplina l'inevitabile confronto tra i due valori in casi siffatti tradizionalmente confliggenti: il diritto all'ostensione dei documenti, da una parte, e il diritto alla riservatezza, dall'altra.

Su tale problematica questione, e con specifico riguardo ai dati (super) sensibili che rivelino lo stato di salute del soggetto cui i documenti si riferiscono, si registra il mutevole indirizzo assunto dal legislatore, il quale tuttavia, nel contesto di una progressiva presa d'atto del complessivo novero degli interessi coinvolti, ha definitivamente imposto il ricorso ad una valutazione comparativa degli stessi. Invero l'originaria previsione di cui all'art. 22, comma 3, l.n. 675/96 è stata sostanzialmente confermata, sia pure con talune integrazioni, dal D.Lgs. n. 135/99 e quindi dall'art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003, peraltro richiamato dal comma 7 dell'art. 16 l.n. 15/2005, nel senso che *“Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”*. Ma ancor prima il citato comma 7 consente l'accesso, ogni qual volta si tratti di dati sensibili e (o, ndr) giudiziari *“nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”*.

Di qui la necessità imposta all'interprete non solo di effettuare una valutazione

comparativa degli interessi in gioco, peraltro non meramente astratta, ma concreta, cioè *“attenta alle peculiarità della specifica vicenda portata all’attenzione dell’Amministrazione”* (cfr. C.Stato, VI, n. 1882 del 30.3.2001), ma anche, ancor prima, di verificare che la documentazione della quale si richiede l’ostensione sia effettivamente necessaria al fine della tutela in giudizio.

Sul punto parte ricorrente sottolinea che la formulazione dei motivi di nullità del *matrimoniale foedus* va effettuata nell’atto introduttivo (cd. libello) del giudizio canonico, di talché a tali fini occorrerebbe conoscere la storia clinica del soggetto, che si assume essere incapace, anche alla luce della patologia psichiatrica della quale questi eventualmente soffre.

L’affermazione è condivisibile, stante la molteplicità dei vizi del consenso astrattamente ipotizzabili in diritto canonico (canone 1095-1107 CJC), anche non ricollegabili a condizioni di vero e proprio disagio psichico. Per altro verso la possibilità riconosciuta al giudice della Chiesa di sottoporre il coniuge della cui incapacità si tratta a perizia psichiatrica non inficia la bontà delle prospettazioni di parte, sia per il fatto che il predetto può sottrarsi all’accertamento peritale, sia perché il perito ha verosimilmente la necessità di ripercorrere, attraverso i dovuti riscontri documentali di natura sanitaria, la storia clinica del periziando, al fine di fornire un quadro nosografico sufficientemente dettagliato oltre che scientificamente attendibile.

Parimenti esito positivo consegue la valutazione comparativa tra gli interessi in gioco, che, come detto, necessariamente si impone ove si controverta di accesso ai dati supersensibili, non solo perché, sia detto in astratto, l’iniziativa di parte è strumentale all’esercizio del diritto di difesa, quale situazione giuridica che gode primaria tutela costituzionale, ma anche, venendo al concreto, per il perspicuo rilievo esistenziale del “bene” cui il ricorrente aspira, consistente nella libertà di contrarre nuovo matrimonio concordatario, quindi con effetti sia innanzi alla Chiesa che allo Stato italiano.

La domanda di parte è quindi meritevole di accoglimento, ma, vertendosi su di una possibile incapacità nuziale, occorre restringere l’invocato accesso al periodo temporale coperto dal matrimonio, ivi compreso l’intero anno solare (2003) nel quale esso è stato contratto.

Conclusivamente, dunque, alla stregua del quadro sostanziale di riferimento innanzi delineato va affermato il diritto del ricorrente di ottenere – e, correlativamente, l’obbligo della A.S.L. (...), di esibire – tutta la documentazione oggetto dell’istanza, con esclusione di quella che si riferisce al periodo di cure antecedente al 1° gennaio 2003.

Per le considerazioni e nei limiti che precedono, dunque, il ricorso va accolto.
(...)

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione I di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie come in motivazione, conseguentemente ordinando al Dipartimento di Salute Mentale, Unità Operativa (...) di esibire al ricorrente la documentazione richiesta nei limiti indicati.

(...)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Consiglio di Stato, Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6681

Accesso ai documenti – Rapporto diritto alla riservatezza e diritto all'azione giudiziaria

Accesso ai documenti – Interesse che legittima l'accesso – Attivazione giudizio canonico di nullità matrimoniale – Non necessarietà – Semplice intenzione di intentare il giudizio – Sufficiente

Accesso ai documenti – Assimilazione intenzione di intentare il giudizio canonico di nullità matrimoniale all'intenzione di intentare il giudizio civile di divorzio

Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità (1).

Deve ritenersi sussistente l'interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso ai documenti, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario; quel che rileva è che, attraverso l'accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l'esito dell'azione stessa. Né per avanzare istanza di accesso deve ritenersi necessaria la previa attivazione del giudizio di annullamento, dovendo ritenersi sufficiente a suffragare l'istanza avanzata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, anche la semplice, ragionevole intenzione di intentare l'azione giudiziale (2).

L'intento di adire il Tribunale ecclesiastico ai fini della declaratoria di nullità del vincolo coniugale va assimilato, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, all'intento di adire il giudice nazionale per il conseguimento del divorzio (3).

Omissis (...)

FATTO E DIRITTO

1) - Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi in data 16 giugno 2005 sull'istanza di accesso presentata dal medesimo in data 17 maggio 2005.

L'istanza – volta a prendere visione ed estrarre copia della cartella clinica intestata alla moglie del richiedente, che sarebbe stata da molti anni in cura presso il DSM di (...) - era stata avanzata al fine di dare avvio e coltivare un'azione giurisdizionale innanzi al tribunale ecclesiastico per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio, viziato dal fatto che i disturbi psichici da cui la predetta sarebbe stata affetta da tempo, sarebbero stati sempre sottaciuti.

Per il TAR il ricorso era fondato in quanto per promuovere validamente l'azione

innanzi al competente Tribunale Diocesano sarebbe stata necessaria la perspicua e preliminare enucleazione dei motivi di invalidità nuziale che, a sua volta, richiedeva la piena conoscenza della patologia sofferta dalla controinteressata; sicché, tra i due valori confliggenti del diritto all'ostensione da una parte e alla riservatezza dall'altra, doveva prevalere il primo, giusta anche la più recente disciplina di settore e, in particolare, il disposto di cui all'art. 16, comma 7, della legge n. 15 del 2005.

Nella comparazione degli interessi in gioco prevale, ad avviso del TAR, quello alla difesa del ricorrente, in mancanza lo stesso non avendo modo di esercitare una valida azione innanzi al giudice ecclesiastico; azione che sola gli consentirebbe, in prospettiva, di contrarre un nuovo valido matrimonio sia innanzi alla Chiesa che allo Stato italiano.

Il TAR ha, poi, ordinato l'ostensione di tutta la documentazione oggetto dell'istanza, con esclusione di quello che si riferisce al periodo di cure antecedente al primo gennaio 2003.

2) - Impugna la sentenza l'originaria controinteressata che ne deduce l'erroneità in quanto, anzitutto, il TAR avrebbe operato una sorta di virtualizzazione del processo canonico pervenendo alla conclusione che l'originario ricorrente, per avere *chances* di vittoria innanzi al Tribunale ecclesiastico, non avrebbe potuto fare a meno di acquisire quanto richiesto all'amministrazione sanitaria; senonché, la corretta interpretazione dei Canoni invocati dai primi giudici non porterebbe affatto con certezza alcuna alle conclusioni cui gli stessi sono pervenuti, in quanto sarebbe sufficiente una formulazione per sommi capi del libello introduttivo, potendo, poi, il Tribunale ecclesiastico operare, in punto di fatto, i dovuti accertamenti istruttori; donde l'evidente errore in cui sarebbe incorso il TAR per avere ritenuto che il rilascio delle copie richieste fosse indispensabile per consentire al ricorrente di attivare l'azione di annullamento del matrimonio.

Deduce, poi, l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto che l'accesso fosse, nella specie, supportato dal disposto di cui all'art. 24 della legge n. 241 del 1990, così come novellato dall'art. 16 della legge n. 15 del 2005 e da quello di cui agli artt. 19, comma 3, e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003; la corretta lettura di tali disposizioni non avrebbe potuto indurre il TAR ad accogliere il ricorso ed ordinare l'ostensione di quanto richiesto; ciò in quanto, in presenza di una generica "intenzione" (inconfigurabile quale presupposto tipico per far valere il diritto di accesso) di voler avviare un'azione di annullamento di matrimonio, i primi giudici avrebbero dovuto ritenere insussistente il presupposto, anche astratto e, in ogni caso, prevalente il diritto dell'odierna appellante alla riservatezza; non senza considerare, infine, che il TAR avrebbe completamente ommesso di effettuare le dovute verifiche circa l'esistenza di norme di legge o di regolamento atte a consentire all'Ente pubblico di rilasciare le copie richieste.

(...)

3) - L'appello è infondato.

E, invero, a mente dell'art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003, "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

Ebbene, per ciò che attiene al caso di specie, il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari

alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità.

È l'originario ricorrente ha correttamente mosso la propria azione al fine di fornire al competente Tribunale Diocesano gli elementi probatori ritenuti necessari ai fini di corroborare, fin dall'inizio, una valida azione giudiziaria volta all'annullamento del vincolo matrimoniale.

In una situazione siffatta deve, invero, ritenersi sussistente l'interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario; quel che rileva è che, attraverso l'accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l'esito dell'azione stessa.

Né per avanzare istanza di accesso deve ritenersi necessaria la previa attivazione del giudizio di annullamento, dovendo ritenersi sufficiente a suffragare l'istanza avanzata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, anche la semplice, ragionevole intenzione di intentare l'azione giudiziale.

Né in contrario può valere la considerazione del carattere non nazionale e neppure statale dei Tribunali ecclesiastici.

A norma dell'art. 8, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense), invero, *“le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello...”*.

Pertanto, si tratta di decisioni che, in base al solenne riconoscimento normativo ora detto (assunto nel rispetto dei principi enunciati nell'art. 7 della Costituzione), se pure rese da un potere giudiziario non appartenente allo Stato italiano, non di meno sono destinate ad acquisire, nello stesso, piena efficacia e forza cogente, in una situazione di pari dignità giuridica con le sentenze di scioglimento del vincolo matrimoniale civile assunte dagli organi giudiziari nazionali.

Con la conseguenza che l'intento di adire la via giurisdizionale concordataria ai fini della declaratoria di nullità del vincolo coniugale va assimilato, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, all'intento di adire il giudice nazionale per il conseguimento del divorzio.

In definitiva, deve ritenersi che nella specie sussistessero i presupposti per esercitare validamente il diritto di accesso.

4) - Per tali motivi l'appello in epigrafe appare infondato e, per l'effetto, deve essere respinto; con il conseguente accoglimento della relativa domanda e declaratoria dell'obbligo di ostensione documentale in capo all'ASL (...), nei limiti, peraltro, tracciati dal TAR in sentenza e non contestati dall'originario ricorrente.

(...).

P.Q.M.

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l'appello in epigrafe.

(...)

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(...)